COMMISSIONE VI

FINANZE

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIER LUIGI ROMITA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Mancino ed altri: Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3253);

Visco e Bellocchio: Norme per la pubblicità delle udienze di fronte alle commissioni tributarie (1664) 3

Romita Pier Luigi, *Presidente* 3, 4, 5, 6

Azzaro Giuseppe, *Relatore* 3, 4

Bellocchio Antonio 4, 5

Colombo Emilio, *Ministro delle finanze* 5

de Luca Stefano, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 4, 5

Votazione nominale:

Romita Pier Luigi, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Mancino ed altri: Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3253); Visco e Bellocchio: Norme per la pubblicità delle udienze di fronte alle commissioni tributarie (1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: « Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 ottobre 1988, e dei deputati Visco e Bellocchio: « Norme per la pubblicità delle udienze di fronte alle commissioni tributarie ».

Ricordo che nella seduta del 16 febbraio 1989 è stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali ed è stata assunta come testo-base la proposta di legge n. 3253. In quella stessa seduta si è proceduto alla votazione in linea di principio degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo presentati, in attesa dei prescritti pareri.

Comunico che in data 2 marzo 1989 la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Comunico altresì che in data 1° marzo 1989 la II Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « L'emendamento 1.3 del relatore potrebbe presentare profili di incostituzionalità nella parte in cui viene in realtà a differire l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1989 dal giorno successivo alla data della pubblicazione della sentenza sulla *Gazzetta Ufficiale* a quello dell'entrata in vigore del provvedimento in esame ».

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che l'osservazione relativa all'emendamento da me presentato contenuta nel parere della Commissione giustizia, pur non rinvenendosi in quello espresso dalla I Commissione, abbia qualche fondamento.

Tuttavia, il suo accoglimento causerebbe un serio imbarazzo alle commissioni tributarie, nella prosecuzione dei procedimenti pendenti. Tale imbarazzo sarebbe destinato a protrarsi per un tempo indefinito, cioè fino all'approvazione della legge e all'individuazione delle procedure atte a garantire la pubblicità delle udienze.

La Corte costituzionale ha affermato l'incostituzionalità della mancata applicazione dell'articolo 128 del codice di procedura civile nelle udienze delle commissioni tributarie, cui pure è riconosciuto carattere giurisdizionale, talché ha sancito *ex tunc* l'illegittimità costituzionale dell'attuale regime di non pubblicità.

Tuttavia, ed è la prima volta che ciò avviene, la Corte ha fatto salvi gli atti compiuti anteriormente al 23 febbraio 1989, data della pubblicazione della sen-

tenza, per cui tutte le udienze successive a quella data dovranno svolgersi con un regime di pubblicità.

Ove accogliessimo l'osservazione della II Commissione metteremmo in seria difficoltà le commissioni tributarie, dal momento che ancora non si conosce quale sarà la procedura atta a garantire un'adeguata pubblicità delle udienze. Probabilmente, i presidenti delle commissioni bloccheranno ogni procedimento per il rischio di incorrere in una declaratoria di incostituzionalità degli atti compiuti in assenza di un regime di pubblicità. Infatti, dopo la pubblicazione della sentenza n. 50, si deve ritenere incostituzionale ogni udienza delle commissioni tributarie che non avvenga sotto un regime di pubblicità e, quindi, tutte le attività compiute successivamente al 23 febbraio, fino a quando non si introdurranno procedure atte a garantire tale regime, saranno incostituzionali.

L'emendamento da me presentato cerca di salvaguardare tutti gli atti che potrebbero essere compiuti in questo periodo di confusione. Infatti, esso mantiene validi gli atti compiuti successivamente alla pubblicazione della sentenza, fino all'entrata in vigore della legge.

L'accoglimento del parere della II Commissione trasferirebbe l'imbarazzo sui presidenti delle commissioni tributarie, i quali non saprebbero come regolarsi dal 23 febbraio in poi.

D'altro canto, l'approvazione dell'emendamento 1.3 rischierebbe di differire l'efficacia della sentenza della Corte costituzionale e darebbe corpo ai timori della Commissione giustizia, mantenendo validi anche gli atti compiuti in un regime di segretezza.

PRESIDENTE. Quindi, il relatore, con queste osservazioni, sarebbe disposto a rivedere il proprio emendamento ?

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore.* Ritengo che si debba compiere una scelta. Tutto ciò che accadrà, se non introducessimo un idoneo meccanismo di pubblicità, rischierebbe di essere dichiarato incostituzionale. In assenza di tale meccanismo, mi chiedo che cosa faranno i presidenti delle commissioni tributarie.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei conoscere prima di tutto l'opinione del Governo.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor presidente, il problema è stato già affrontato in precedenza, essendo stato posto dal relatore Azzaro. In effetti la soluzione prospettata può far correre il rischio di ingenerare un conflitto di competenza tra organi costituzionali. Ho già avuto modo di esprimere qualche perplessità sulla possibilità che il riconoscimento della validità degli atti compiuti dalle commissioni tributarie, nel periodo intercorrente fra la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale e l'entrata in vigore del provvedimento in esame, sia suscettibile di una pronuncia di incostituzionalità.

Allo stato, ogni teoria dal punto di vista giuridico può essere presa in considerazione, ma non so se il Parlamento sia nelle condizioni di approvare la norma proposta dal relatore perché, di fronte al verificarsi, di un *vulnus* nell'ordinamento giuridico, esso ha il solo obbligo di adottare gli atti normativi idonei a colmare la lacuna creatasi. In altri termini, non so se una norma sostanzialmente di sanatoria degli atti delle commissioni tributarie, come quella ipotizzata dal relatore Azzaro, sia garantista e compatibile con il nostro ordinamento giuridico.

Ritengo che il problema possa essere risolto a livello di Presidenza della Camera dei deputati, poiché in materia potrebbe essere sollevata una questione di legittimità costituzionale.

GIUSEPPE AZZARO, *Relatore.* Una tale eventualità costituirebbe in ogni caso il male minore: dal momento della pubblicazione della sentenza n. 50 della Corte costituzionale e fino all'approvazione del provvedimento al nostro esame, vi è stato sicuramente un comportamento delle commissioni tributarie suscettibile di cen-

sura dal punto di vista costituzionale, mentre, qualora la norma proposta fosse approvata, vi sarebbe soltanto un dubbio in tal senso.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Le commissioni tributarie, di fronte all'incertezza procedurale determinata dalla sentenza della Corte costituzionale, potrebbero procedere autonomamente ad una sanatoria parziale, ripetendo gli atti e le udienze. Qualora fosse approvata una norma generale di sanatoria, probabilmente il problema sorgerebbe in un periodo successivo.

Il Governo, trattandosi di questione squisitamente giuridica, è neutrale.

EMILIO COLOMBO, *Ministro delle finanze.* La sentenza della Corte costituzionale ha il significato di conciliare due esigenze: indicare la necessità di introdurre una regolamentazione in materia per il futuro, e non creare un contenzioso relativamente al passato.

La norma proposta dal relatore tende a regolamentare il periodo intermedio fra la pubblicazione della sentenza e l'entrata in vigore del provvedimento all'esame della Commissione e interpreta in qualche modo lo spirito della decisione della Corte costituzionale, appunto nel senso di non creare contenzioso. Non siamo sicuri che ciò avvenga; lo stesso sottosegretario non è in grado di prevedere il comportamento delle commissioni tributarie e se esse siano in grado di effettuare una sanatoria, peraltro riferita ad un periodo piuttosto breve. Adottare la norma proposta dal relatore può soltanto comportare il rischio che vengano sollevate eccezioni di costituzionalità; però si tratta di un periodo molto breve, ripeto, in ordine al quale si tenta di evitare contenzioso, anche se mi rendo conto che la situazione non è molto chiara dal punto di vista giuridico-costituzionale.

PRESIDENTE. Nella sostanza, il parere del Governo è favorevole, poiché l'approvazione della norma proposta dal relatore metterebbe al riparo da sicure contestazioni, anche se queste potrebbero sorgere successivamente proprio in ordine alla natura della norma stessa.

EMILIO COLOMBO, *Ministro delle finanze.* Desidero rilevare che, approvando l'emendamento, si renderebbe necessaria un'ulteriore fase dell'*iter*, vale a dire l'approvazione della modifica da parte del Senato. Mi auguro che ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'altro ramo del Parlamento potrebbe ritenere inopportuna la norma e sopprimerla.

ANTONIO BELLOCCHIO. A me sembra strano che i dubbi di carattere costituzionale siano stati sollevati dalla II Commissione giustizia e non dalla I Commissione affari costituzionali, che ha una competenza primaria in materia e ha espresso un parere completamente favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3.

Qualora si addivenisse alla decisione di non insistere sull'emendamento 1.3, comunque rimarrebbe l'emendamento 1.2, che dovrebbe ugualmente essere approvato dal Senato.

A mio avviso, la valutazione che le forze politiche debbono compiere è se, accantonando i motivi di perplessità, non convenga rinunciare anche all'emendamento 1.2 e approvare in via definitiva il provvedimento. La valutazione politica deve tenere presente l'opportunità migliore: se licenziassimo *tout court* il provvedimento senza considerare il problema dell'entrata in vigore, correremmo il rischio di vedere slittare tale termine oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Personalmente sono dell'avviso di approvare i due emendamenti presentati dal Governo oltre all'articolo aggiuntivo di cui sono firmatario assieme al collega Visco (quello relativo all'entrata in vigore), licenziando così il provvedimento questa mattina; naturalmente invito il presidente ad adoperarsi affinché venga trasmesso

nel più breve tempo all'altro ramo del Parlamento, in modo di arrivare all'approvazione definitiva all'inizio della prossima settimana.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo, già approvati in linea di principio nella seduta precedente.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio e Visco 1.01.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Mancino ed altri: « Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie » *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3253):

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	22
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge Visco e Bellocchio n. 1664.

Hanno votato sì:

Auleta, Azzaro, Bellocchio, Bruzzani, Colombo, Di Pietro, Fiori, Galli, Grillo Luigi, Merolli, Pascolat, Patria, Piro, Polidori, Romani, Romita, Serra, Serrentino, Solaroli, Susi, Umidi Sala e Visco.

Si è astenuto:

Tarabini.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 21 marzo 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO